



*Consiglio Regionale della Calabria*

---

PROPOSTA DI LEGGE

N.ro 133/X<sup>1</sup>

3<sup>A</sup> COMM. CONSILIARE

2<sup>A</sup> COMM. CONSILIARE

**Proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri regionali  
Antonio Scalzo, Sebastiano Romeo recante:**

**“Istituzione dei Cantieri Scuola Lavoro”**

*Consiglio Regionale della Calabria*

PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 13696 del 31/3/2016

Classificazione ..... 2.5 .....

L'Italia sta attraversando un periodo di grande disoccupazione con punte che si attestano ad oltre il 20%. In questa fase di recessione la Calabria, come altre regioni del Mezzogiorno, è fortemente penalizzata e deve aprire nuovi spazi per l'occupabilità. Occorre un impegno più forte e responsabile per dare risposta, attraverso politiche attive del lavoro, all'attuale e difficile periodo di crisi e che va sostenuto al fine di allargare l'ambito dell'inclusione sociale così come, d'altra parte, impone "Europa 2020". La lunga crisi della mancanza di lavoro si riflette in modo penalizzante sul sistema della coesione sociale e sulla nascita di nuove famiglie. La drammatica e annosa disoccupazione impone anche la nascita di proposte e risposte di politiche del lavoro, ancorché "temporanee e straordinarie" per rimuovere gli ostacoli stagnanti che impediscono l'ingresso sul mercato del lavoro dei lavoratori disoccupati, con contratti a tempo determinato o dei lavoratori sospesi dal lavoro a causa di processi di crisi o di ristrutturazione aziendali e deisoggetti appartenenti alle fasce deboli. D'altra parte la proposta è in linea anche con le scelte dell'UE che interviene per tentare di aiutare i 12 milioni e oltre di disoccupati di lunga durata a rientrare nel mondo del lavoro. Nella UE, 12 milioni di persone sono disoccupate da più di un anno. Si è consapevoli che per i disoccupati di lunga durata è spesso difficile riuscire a rientrare nel mercato del lavoro. Da qui nasce la proposta raccomandazione del Consiglio che prevede suggerimenti affinché tutte le persone in cerca di lavoro, disoccupate da più di 12 mesi, siano oggetto di un esame individuale e di un accordo di integrazione nel posto di lavoro che offre loro un piano concreto e personalizzato per tornare al lavoro prima di raggiungere i 18 mesi di disoccupazione. La Regione Calabria, se approvata la legge sui Cantieri Scuola Lavoro, potrebbe avviare e finanziare progetti ed interventi straordinari per la esecuzione o manutenzione straordinaria di opere di pubblica utilità appartenenti agli Enti locali (realizzare servizi di notevole importanza sociale nei settori: dell'ambiente, dei beni culturali, del decoro urbano, del turismo o altri servizi pubblici o per realizzare la manutenzione del patrimonio pubblico, aree verdi, manutenzione e assetto stradale). Attraverso Cantieri scuola lavoro progettati per gruppi di lavoratori, massimo 15, e guidati da professionisti (ingegneri, architetti, agronomi, geometri, esperti in materie ambientali e della gestione del territorio). Lavori urgenti che le Amministrazioni comunali in particolare hanno difficoltà a realizzare per mancanza di fondi. Tutti lavori, pertanto, che renderebbero il territorio calabrese accettabile e tutelabile prima



di tutto dal punto di vista dell'assetto idrogeologico, ambito questo in continua emergenza. Attraverso la manutenzione dei beni culturali e dei servizi per il turismo si rafforzerebbe l'attrattività del nostro territorio ed il rilancio dei settori, con conseguenti ricadute dal lato dell'occupazione. Bisogna tenere nella urgente e dovuta considerazione che vi sono centinaia di comuni delle aree interne di straordinario valore storico, architettonico e culturale, a rischio spopolamento, che assistono al degrado per mancanza di politiche di piccoli interventi di manutenzione nei vari ambiti.

### **Relazione Tecnico Finanziaria ex art. 39 dello Statuto**

La proposta di legge si pone l'obiettivo di contrastare il fenomeno diffuso della disoccupazione e della inoccupazione in Calabria. I fruitori dell'iniziativa sono indicati all'articolo 4 e si ricollegano ai soggetti disoccupati e inoccupati, quantificati nella Regione Calabria in circa 205 mila unità.

Gli articoli che presentano un impatto finanziario sono il 3 che disciplina i progetti di realizzazione di opere pubbliche e la fornitura di servizi di utilità collettiva, ed il 6 che prevede la corresponsione di un'indennità giornaliera ai soggetti impiegati nei Cantieri Scuola - Lavoro.

Dall'analisi condotta su alcuni progetti di cantieri scuola lavoro attivati da alcune regioni italiane che hanno disciplinato la materia con apposita legge regionale (in particolare la Liguria) si può stimare un costo medio per progetto pari ad euro 130.000. Ipotizzando la realizzazione di 15 progetti CSL - 3 in ciascuna della 5 province calabresi, promossi dai soggetti di cui all'articolo 3 - il costo complessivo dei progetti è pari ad euro 1.950.000.

L'articolo 6 precisa che gli oneri finanziari sono a carico degli enti utilizzatori; tuttavia, prevede la facoltà di intervento della stessa Regione, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, con l'erogazione di incentivi a seguito della definizione di un Piano annuale di azione.

Ai fini della quantificazione degli oneri, considerato che il costo del progetto rimane a carico dell'ente utilizzatore, si è utilizzato come parametro di riferimento l'indennità giornaliera corrisposta dalla Regione Liguria e dalla Regione Piemonte al fine di quantificare il costo del trattamento indennitario per i soggetti coinvolti nei Cantieri Scuola Lavoro. Sapendo che:

- da una media dei parametri sopra indicati si ricava un'indennità giornaliera pari ad euro 35 euro per lavoratore impiegato nel progetto;
- per ciascun progetto CSL saranno coinvolte massimo 15 persone;
- si ipotizza una durata di attività lavorativa in 20 ore settimanali;
- un progetto ha una durata massima di 12 mesi;
- è possibile ipotizzare la realizzazione di n. 3 progetti per territorio provinciale da parte dei soggetti all'uopo deputati ai sensi dell'articolo 3

si stima un costo del lavoro complessivo dei progetti per euro 1.890.000.

Ipotizzando un cofinanziamento regionale pari al 70 per cento del costo complessivo per i progetti di cui all'articolo 3 e un cofinanziamento pari al 30 per cento per le attività di cui all'articolo 6, gli oneri finanziari per l'esercizio finanziario 2016 sono valutati in euro 1.932.000 (dato dal 70 % di 1.950.000 € + 30% di 1.890.000 €).

Considerata la rilevante portata economico – sociale derivante dalla presente legge ed al fine di velocizzare la spesa delle risorse comunitarie della programmazione 2014 – 2020, la copertura finanziaria della presente legge è assicurata mediante i fondi disponibili sul Por 2014 – 2020. In particolare, per i progetti di cui all'articolo 3 si attinge dalle risorse del Por FESR, per quanto compatibili, allocate in differenti Assi Prioritari, in funzione delle caratteristiche degli interventi strutturali da realizzare in vari settori di notevole importanza sociale (ambiente, cultura, turismo, urbanistica, manutenzione patrimonio pubblico, ecc).

Con riferimento agli oneri di cui all'articolo 6, la copertura finanziaria può essere congruamente assicurata con le risorse di cui all'Asse 10 – obiettivo specifico 9.2 "Incremento dell'occupabilità della partecipazione al mercato del lavoro" del Por Calabria FSE 2014 – 2020, per quanto compatibili con gli interventi menzionati



nell'articolo 6. In entrambi i casi, non si generano nuovi o maggiori oneri finanziari diretti sul bilancio regionale 2016 – 2018.

Per gli anni successivi, con la definizione del Piano di azione annuale verranno individuate le modalità di copertura a valere sulla programmazione comunitaria per il periodo 2014 – 2020 (Fondi FESR e Fondi FSE).

Da ultimo, per completezza di esposizione, si specifica che l'importo delle indennità giornaliere dei lavoratori coinvolti nei progetti, gli ambiti di intervento territoriale dei progetti, i criteri di selezione dei progetti, l'eventuale importo di finanziamento regionale nonché i criteri e le modalità di riparto delle agevolazioni regionali saranno meglio dettagliati nel Piano regionale di cui all'articolo 7.

#### **Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria**

*(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)*

**La tabella 1** è utilizzata per individuare e classificare la spesa indotte dall'attuazione del provvedimento.

*Nella colonna 1* va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata

*Nella colonna 2* si descrive con precisione la spesa

*Nella colonna 3* si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento"

*Nella Colonna 4* si individua il carattere temporale della spesa: A "annuale, P "Pluriennale".

*Nella colonna 5* si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

**Tab. 1 - Oneri finanziari:**

<b>Articolo</b>	<b>Descrizione spese</b>	<b>Tipologia I o C</b>	<b>Carattere Temporale A o P</b>	<b>Importo *</b>
3	Progetti di Cantieri Scuola Lavoro	I	P	1.365.000 €
6	Trattamento economico lavoratori	C	A	567.000 €

\* L'importo è riferito alla quota di cofinanziamento regionale per come meglio esplicitato nella relazione tecnico – finanziaria.

#### **Criteri di quantificazione degli oneri finanziari**

Vanno esplicitati i criteri utilizzati per la quantificazione della spesa corrispondente. A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano possibili criteri da specificare:

- **esatta determinazione:** indennità Garante fissata al 30% dell'indennità percepita dal Consigliere regionale.
- **stima parametrica:** rimborso spese vive documentate per partecipazione ad organi. Individuazione di un numero medio di sedute ed applicazione di un parametro di costo desunto dal funzionamento di organi similari;
- **tetto di spesa:** individuazione di un limite massimo di risorse disponibili accompagnata da indicazione nel testo della proposta dei criteri di accesso e di selezione dei potenziali fruitori;
- **mancata indicazione:** specificare le ragioni per cui si ritiene che gli oneri non sia determinati ed indeterminabili.

Si rinvia a quanto meglio esplicitato nella relazione finanziaria.

**Tab. 2 Copertura finanziaria:**

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:

- l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente e/o di parte capitale;
- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- nuovi o maggiori entrate;
- imputazione esatta al Programma inerente e coerente con la spesa prevista
- altre forme di copertura

La copertura finanziaria degli interventi di cui alla presente legge, pari ad euro 1.932.000 annui a decorrere dal 2016, è assicurata per euro 1.365.000 € mediante le risorse comunitarie del Por FESR 2014-2020 per quanto attiene ai progetti di cui all'articolo 3, e per euro 567.000 mediante i fondi disponibili sull'Asse 10 – obiettivo specifico 9.2 del Por Calabria FSE 2014 – 2020, per gli oneri di cui all'articolo 6, nel rispetto dei criteri e delle modalità di riparto dettagliate nel Piano regionale di cui all'articolo 7. In ogni caso, dalle disposizioni in esame non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari diretti sul bilancio regionale per il triennio 2016-2018.

Antonio Scalzo

Sebastiano Romeo

Art. 1

(Finalità della legge)

1. La Regione Calabria, nell'ambito di politiche attive dirette a favorire l'inserimento o il reinserimento lavorativo di coloro che versano in condizioni di svantaggio nel mercato del lavoro, inoccupati, disoccupati al fine di ridurre i rischi di emarginazione e di esclusione sociale e consentire interventi eccezionali nella attuale situazione di grave crisi occupazionale, con la presente legge disciplina, nell'ambito delle competenze trasferite dallo Stato alle regioni in materia di mercato del lavoro, l'istituzione dei " Cantieri scuola lavoro ".
2. L'attuazione avviene attraverso l'utilizzo temporaneo e straordinario da parte degli Enti locali, di lavoratori disoccupati / inoccupati in cantieri di lavoro per la realizzazione di opere e servizi di pubblica utilità.

Art. 2

(Definizione)

1. Si definiscono Cantieri Scuola Lavoro i progetti che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva, mediante l'utilizzo di categorie svantaggiate di lavoratori così come individuati dal successivo articolo 4.

Art. 3

(Soggetti promotori di cantieri scuola lavoro)

1. I progetti di cui alla presente legge possono essere promossi dai seguenti soggetti promotori
  - a) Comuni, Associazioni e le Unioni di comuni ;
  - b) le Istituzioni Universitarie;



c) gli Enti pubblici non economici regionali e locali ivi comprese le aziende sanitarie ed ospedaliere della Regione;

e) le Cooperative sociali e loro consorzi, le Associazioni di promozione sociale, operanti nel territorio della Regione.

2. I progetti promossi dalle cooperative sociali, loro consorzi, le associazioni di promozione sociale, possono essere approvati quando ricorrano le seguenti condizioni:

a) l'attività della cooperativa o delle cooperative facenti parte del consorzio, deve essere stata avviata da almeno due anni;

b) il numero dei soggetti da impegnare non deve eccedere il 30 per cento o il 15 per cento dei lavoratori, dipendenti o soci;

c) non devono essere state effettuate riduzioni di personale nei 12 mesi precedenti la presentazione del progetto di cantieri scuola lavoro;

#### Art. 4

##### (Beneficiari degli interventi di cantieri scuola lavoro)

1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono rivolti ai seguenti soggetti aventi residenza o domicilio sul territorio regionale:

a) persone prive di occupazione in cerca di lavoro;

b) licenziati che usufruiscono o meno di ammortizzatori sociali;

c) dipendenti sospesi dal lavoro per crisi o ristrutturazioni aziendali;

d) lavoratori assunti con contratti a tempo determinato;

e) lavoratori assunti con le tipologie contrattuali di cui al D.lgs. n. 276/2003;

2. Gli interventi sono rivolti con titolo di preferenza alle persone disabili di cui alla Legge 12 marzo 1999, n.68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e alle persone in stato di svantaggio sociale per come previsto dalla normativa nazionale e comunitaria.



3. La durata del progetto Cantiere Scuola Lavoro è di sei mesi, massimo 12 mesi, rinnovabile una sola volta di ulteriori sei mesi e solo in casi eccezionali e motivati da parte dell'Ente. In nessun caso può essere superato tale periodo di diciotto mesi (come da accordo sottoscritto tra l'Ente e le Organizzazioni sindacali, tenuto conto delle direttive della Commissione Regionale Tripartita (di cui all'art. 6 L.R. n. 5 del 19.2.2001, art. 4 laddove viene detto che la stessa "assume compiti di iniziativa e coordinamento al fine di promuovere intese tra le parti sociali per favorire l'impiego dei disoccupati ed inoccupati in attività lavorative e formative"), atteso che trattasi di impiego temporaneo e straordinario di lavoratori inoccupati e disoccupati in cantieri di lavoro di Enti Locali.

4. Per la durata del progetto i lavoratori in esso impiegati mantengono la figura giuridica di disoccupati e la iscrizione al Centro per l'Impiego.

#### Art. 5

##### (Interventi di politica attiva)

1. L'intervento Cantieri Scuola Lavoro in Calabria prevede azioni di politica attiva del lavoro attraverso la partecipazione del soggetto destinatario ad attività di riqualificazione ed orientamento professionale volte al suo inserimento o reinserimento lavorativo o al potenziamento delle competenze al fine di una migliore collocazione nel mercato del lavoro.
2. A conclusione delle attività svolte nei CSL la Regione, su richiesta dell'Ente responsabile del Cantiere, rilascerà attestazione-validazione delle competenze acquisite;

## Art. 6

### (Trattamento economico dei lavoratori)

1. Ai lavoratori partecipanti ai cantieri di lavoro, gli Enti gestori corrispondono una indennità giornaliera nella misura stabilita nel Piano di azione regionale.
2. Il trattamento assicurativo spetta a tutti i lavoratori avviati ai cantieri, mentre quello previdenziale assistenziale è dovuto alle sole persone prive di occupazione. A tali trattamenti si applicano inoltre le disposizioni della legge 6 agosto 1975, n. 418 (Modifiche e integrazioni della legge 2 aprile 1968, n. 424, in materia di cantieri di lavoro e di rimboschimento sistemazione montana).

## Art. 7

### (Disposizioni attuative)

1. Gli oneri finanziari per le iniziative di cui alla presente legge sono a carico degli Enti utilizzatori. La Regione può, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, partecipare finanziariamente ai progetti da essa autorizzati. Il finanziamento è revocato qualora non venga utilizzato in conformità alle finalità del progetto ovvero non siano rispettate le disposizioni di cui al presente articolo
2. Il Piano d'Azione Regionale definisce:
  - a) gli ambiti territoriali ed i settori prioritari d'intervento;
  - b) le risorse destinate ai progetti;
  - c) l'entità delle indennità giornaliere da corrispondere alle persone avviate ai cantieri, eventualmente differenziate per categoria di appartenenza;
  - d) la quota dell'eventuale partecipazione finanziaria della Regione;
  - e) la ripartizione tra le Amministrazioni degli oneri finanziari per il pagamento dei trattamenti.



Art. 8

(Causa di revoca del finanziamento concesso e di recupero delle somme eventuale già liquidate)

1. L'autorizzazione e il finanziamento eventualmente concesso dalla Regione, sono revocati qualora non vengano rispettate le finalità del progetto.

Qualora sia accertato un utilizzo delle somme liquidate diverso da quello per il quale tali somme erano state autorizzate o erogate, l'Ente erogatore procederà al loro recupero.

Art. 9

(Modalità di verifica, controllo e certificazione della stato di avanzamento del progetto)


1. La Regione effettua attività di controllo e possono richiedere ogni documentazione concernente l'attuazione dei progetti da esse autorizzati nonché impartire eventuali disposizioni organizzative.

Art. 10

(Norma finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 1.932.000 annui a decorrere dal 2016, si provvede per euro 1.365.000,00 con le risorse comunitarie del Por FESR 2014-2020, e per euro 567.000,00 mediante i fondi disponibili sull'Asse 10 – obiettivo specifico 9.2 del Por Calabria FSE 2014 – 2020, per quanto compatibili e, comunque, nel rispetto dei criteri e delle modalità di riparto definiti nel Piano regionale di cui all'articolo 7.

Antonio Scalzo  
  
Sebastiano Romeo  
